



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 70

DEL 27/07/2017

OGGETTO :

OGGETTO: Adeguamento della vigente Convenzione per la gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica ai parametri Consip di cui all'art. 26, co. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ai sensi dell'art. 1, co. 13 d.l. n. 95/2012, conv. dalla L. n. 135/2012, ed accordo transattivo

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì ventisette del mese di luglio alle ore 13,00 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

- | | | |
|----------------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero | Sindaco | |
| • Cangemi Calogero | Vice Sindaco | |
| • Dainotto Francesca Maria | Assessore | |
| • Donato Giuseppe | Assessore | |
| • Lisinicchia Francesco | Assessore | |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Vinciguerra Giuseppe ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del il Segretario Comunale Dr. Vinciguerra Giuseppe, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

Premesso che:

- Enel Sole è proprietaria di n. 1.108 centri luminosi situati sul territorio del Comune di Naro;
- nell'anno 2002, le Parti sottoscrivevano una Convenzione per la gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica, quindi comprensiva dell'energia elettrica degli impianti, nel Comune di Naro avente decorrenza dal 01/06/2001, durata ventennale e scadenza fissata al 31 maggio 2021;
- in data 11/10/2012 con nota n. 12234, il Comune chiedeva, ai sensi del D.L. n. 95/2012, convertito in legge 07/08/2012 n. 135 (c.d. "Spending Review"), la rimodulazione della Convenzione per conformarsi ai prezzi Consip ed Enel Sole con nota prot. n. 44629 del 16/10/2012 contestava integralmente i contenuti della richiesta;
- a fronte del mancato accordo tra le Parti, il Comune, con nota prot. n. 15038 del 24/3/12, chiedeva la consistenza degli impianti di pubblica illuminazione e il valore tecnico economico degli stessi, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5 del D.L. n. 1/2012, conv. in Legge n. 27, ed Enel Sole, con nota prot. n. 2608 del 22/01/2013, riscontrava l'anzidetta richiesta proponendo una riduzione dei canoni pari al 20%, a fronte di una riduzione del servizio di ricambio lampade a programma, alla rinuncia della formula di revisione prezzi per tutto l'anno 2013 ed alla stesura di un progetto che prevedeva la sostituzione di parte degli apparecchi illuminanti esistenti con nuove sorgenti a Led Archilede;
- in seguito ad ulteriori contatti intercorsi tra le Parti, in data 04/04/2013 con nota prot. n. 14656 Enel Sole comunicava la consistenza degli impianti di pubblica illuminazione e il valore di contabile residuo degli stessi;
- in data 19/04/2013 con nota prot. n. 4701 il Comune provvedeva a comunicare la volontà di revocare il provvedimento di affidamento della gestione degli impianti di pubblica illuminazione ed in data 24/06/2013 il Comune, con nota prot. n. 7575, faceva pervenire ad Enel Sole copia della Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 11/06/2013, con allegati pareri legali, con cui si convalidava tale procedimento di revoca;
- in data 23/07/2013, con Delibera del Consiglio Comunale n. 27, il Comune manifestava la volontà di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole e, con successiva nota del 18/09/2013 prot. n. 12207, il Comune comunicava ad Enel Sole l'importo, quantificato in 60.000 euro da un perito, per il riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole;
- con nota prot. n. 35022 del 09/08/2013, Enel Sole ribadiva l'illegittimità del provvedimento adottato dal Comune affermando la validità e l'efficacia della Convenzione rep. n. 1743/2002 ed impugnava il provvedimento di revoca innanzi al TAR Sicilia con ricorso n. 1084/2013;
- in data 09/12/2013 il Comune con Ordinanza Sindacale ordinava ad Enel Sole l'immediata consegna degli impianti di pubblica illuminazione e disponeva il pagamento della somma quantificata in 60.000 euro;
- con sentenza n. 861/2014, il TAR Sicilia rigettava il ricorso proposto da Enel Sole, cosicché Enel Sole impugnava suddetta sentenza presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana;
- per mezzo della sentenza n. 39 del 21/01/2015 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana accoglieva l'appello di Enel Sole avverso la sentenza n. 861/2014, affermando dunque la validità della Convenzione *de qua*.

- in data 12/06/2015 il Comune con nota *prot. n. 6535*, per effetto della suddetta sentenza, chiedeva una riduzione pari al 45% dei canoni relativi al servizio di pubblica illuminazione per tutto l'anno 2015 e per gli anni a seguire;
- in data 12/06/2015 il Comune con nota *prot. n. 6532* chiedeva una rateizzazione del debito contratto con Enel Sole previa ulteriore decurtazione dello stesso ed inoltre chiedeva ad Enel Sole di rinunciare al ricorso notificato il 19/03/2014 pendente innanzi al TAR Sicilia Palermo che dispone il rilascio degli impianti di pubblica illuminazione;
- con nota n. 18936 del 13/06/2016 (acquisita al *prot. com. n. 8468 del 14.06.2017*), Enel Sole riscontrava le summenzionate note comunali *nn. 6532 e 6535 del 12 giugno*, ribadendo di non ritenere accettabile la richiesta di riduzione di cui alla nota n. 6532, dichiarandosi tuttavia al contempo disponibile a valutare il possibile adeguamento del contratto in corso di validità alla condizioni della convenzione Consip di riferimento, nonché riservandosi di sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione comunale una proposta di accordo "volto altresì ad una definizione transattivi del contenzioso pendente";

Dato atto che:

- con ulteriori scambi di corrispondenza, le Parti concordavano di procedere all'adeguamento del contratto in corso alla Convenzione Consip Servizio Luce 3 lotto 8, ai sensi dell'art. 1, co. 13 d.l. n. 95/2012, *conv. dalla L. n. 135/2012*, ed in particolare:
 - con nota *prot. com. n. 1342 del 30.01.2017*, il Comune di Naro provvedeva ad inoltrare ad Enel Sole apposita richiesta di adeguamento del Contratto di servizio in corso ai parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, co.1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ai sensi dell'art. 1, co. 13 d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
 - con nota *prot. n. 0004452 del 08.02.2017*, Enel Sole comunicava di aver elaborato una proposta di adeguamento della vigente Convenzione alle condizioni previste dalla Convenzione Cosip Luce 3 - Lotto 8, proponendo quale corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni ivi elencate il canone di gestione pari ad euro 202.472,6 (IVA esclusa), facendo presente che a fronte della sottoscrizione dell'accordo in questione Enel Sole avrebbe rinunciato alla prosecuzione del contenzioso pendente innanzi al TAR Sicilia (R.G. n. 1010/2014).
 - con nota *prot. com. 2389 del 17.02.2017*, il Comune di Naro ha provveduto a riscontrare la proposta di adeguamento del canone formulata da Enel Sole, richiedendo a quest'ultima la trasmissione della bozza dell'Accordo di adeguamento all'uopo predisposta, sì da poterla sottoporre all'attenzione dei competenti organi comunali per le opportune valutazioni;
 - con successive note *prot. com. nn. 3441 e 7133*, rispettivamente del 8 e del 22 maggio 2017, il Comune sollecitava la trasmissione della predetta proposta di adeguamento *de quo*, stigmatizzando la condotta posta in essere da Enel Sole nel corso delle trattative intercorse con la medesima;
 - con nota *prot. n. 0020082 del 15 giugno 2017*, Enel Sole provvedeva a trasmettere la bozza di Accordo transattivo e di adeguamento contrattuale della vigente convenzione di servizio ai sensi dell'art. 1, co. 13 del D.L. n. 95/2012;
- **Rilevato che:** la summenzionata *bozza di accordo* trasmessa da Enel Sole prevede l'adeguamento della vigente convenzione di servizio ai parametri di cui alla Convenzione "Servizio Luce 3 Lotto 8" di Consip, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 1, co.

13 del D.L. n. 95/2012, *conv.* dalla L. n. 135/2012, con decorrenza dalla sottoscrizione del medesimo, e in ogni caso dal mese di luglio 2017;

- in ragione dell'adeguamento ai parametri *Consip de quibus*, il nuovo canone annuo per la gestione servizio luce è stato rideterminato in euro 203.932,72, a fronte di quello attualmente praticato ammontante ad €. 653.850,60 (diconsi Euro seicentocinquantatremilaottocentocinquanta/60);
- alla lettera c) dell'art. 2.1 della predetta *bozza di accordo* è stato previsto l'impegno del Comune "a provvedere al pagamento di tutte le partite creditizie sospese per un importo pari a € 223.309,65" di cui all'apposito *Allegato 5* alla medesima bozza, prevedendosi che detto importo venisse pagato entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso;
- l'art. 10 dello *schema di accordo* trasmesso da Enel Sole con la succitata nota del 15 giugno 2017 contempla apposita clausola transattiva con riguardo alla materia del contendere *de qua*, con espressa rinuncia da parte di Enel Sole al giudizio promosso innanzi al TAR Sicilia R.G. n. 1010/2014;

Dato atto che:

- con nota *prot. com.* n. 8589 del 20.06.2017, il Comune di Naro provvedeva a dare riscontro alla nota di Enel Sole del 15/06/2017 (*prot. n.* 0020082), richiedendo - con specifico riguardo a quanto previsto nella lettera c) dell'art. 2.1 della bozza di accordo trasmessa in ordine al pagamento delle cd. partite creditizie sospese di cui all'apposito *Allegato 5* della medesima bozza - un abbattimento sotto forma di sconto percentuale sull'importo *de quo*, in ragione del fatto che lo stesso - maturato sulla base dei prezzi attualmente praticati di cui alla vigente Convenzione non in conformità al dettato normativo di cui all'art. 1, co. 13 d.l. n. 95/2012 - risulta riguardare un periodo di tempo rispetto al quale la Amministrazione comunale aveva già avanzato apposite richieste di adeguamento, il cui non tempestivo riscontro risulta da addebitarsi unicamente alla condotta posta in essere da Enel Sole;

- con la medesima nota si richiedeva inoltre ad Enel Sole di voler acconsentire al pagamento dell'eventuale riformulato importo dovuto attraverso apposito *piano di rientro*, che prevedesse la spalmatura nel tempo del relativo pagamento secondo apposita tempistica da concordarsi;

- con nota *prot. n.* 0022063 del 5 luglio scorso (acquisita al *prot. com.* n. 9462 del 7.07.2017), Enel Sole provvedeva a riscontrare la predetta richiesta dell'Amministrazione comunale del 20.06.2017, rendendosi disponibile a riconoscere - a fronte del disagio arrecato - una riduzione del 10% sulle fatture emesse relativamente al periodo dal 1 settembre 2016 al 30 giugno 2017, con conseguente eventuale successiva emissione di corrispondenti note di credito per un importo di euro 44.661,33; con la medesima nota, Enel Sole - in adesione alla richiesta formulata dal Comune - ha proposto un apposito *piano di rientro* con riguardo al credito residuo maturato alla data del 30 giugno 2017 ammontante ad euro 281.370,18, proponendosi la tempistica di relativo pagamento negli importi e nel numero di rate di all'apposito *Allegato*.

Richiamata la normativa vigente in materia, ed in particolare:

- l'art. 26 della legge n. 488/1999, ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini

della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto" (comma 3);

- l'art. 1, comma 449 della l. n. 296/06, il quale ha chiarito che in generale in capo ai Comuni sussiste esclusivamente l'obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità delle Convenzioni attive come prezzo massimo di riferimento;

- l'art. 1, co. 1, del d.l. n. 95/2012, il quale commina la sanzione di nullità per i contratti stipulati in violazione di tale obbligo di comparazione, rafforzando l'apparato sanzionatorio originario che prevedeva unicamente la responsabilità amministrativa e disciplinare;

- l'art. 1, co. 7, del d.l. n. 95/2012 - nella versione modificata dal comma 494 dell'art. 1 della l. n. 208 del 2015 (*legge finanziaria del 2016*), ai sensi del quale per le categorie merceologiche ivi contemplate (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), a prescindere dall'importo del contratto, sussiste l'obbligo di approvvigionamento tramite le Convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999, obbligo che può essere derogato unicamente nelle ipotesi ed alle condizioni ivi contemplate (ricorso in via autonoma a strumenti di acquisizione telematica, senza superare il parametro prezzo-qualità di cui alle Convenzioni attive, ovvero acquisto in via autonoma facendo ricorso a procedure di evidenza pubblica, a condizione che il corrispettivo del contratto sia inferiore al prezzo della convenzione attiva in una determinata percentuale ivi prescritta);

- art. 1, co. 13 d.l. n. 95/2012, conv. dalla L. n. 135/2012, concernente il diritto di recesso delle Amministrazioni pubbliche da contratti di servizio non conformi rispetto ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Rilevato che il quadro normativo in materia di obblighi di approvvigionamento di beni e servizi tramite Consip SpA o altri soggetti aggregatori sopra delineato risulta confermato anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo *Codice dei contratti pubblici* approvato con il d.lgs. n. 50/2016, il cui art. 217 (*Abrogazioni*) ha fatto salvi sia il comma 7 del d.l. n. 95/2012 (lett. *ee*), sia il comma 3 dell'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 introdotto dalla legge di stabilità 2016, ai sensi del quale è fatto salvo quanto previsto "dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66" (lett. *qq*)).

Osservato che:

- appare pertanto doveroso addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo di adeguamento proposto da Enel Sole, sì da assicurare la piena conformità delle condizioni contrattuali attualmente praticate da quest'ultima in forza della vigente Convenzione di servizio al dettato normativo di cui all'art. 1, commi 7 e 13 del d.l. n. 95/2012, conv. dalla L. n. 135/2012, ovvero alle esigenze di cd. *spending review* ad esso sottese;

- sotto un diverso profilo, da una approfondita analisi dei costi e dei benefici condotta dagli uffici competenti che deriverebbero dalla adesione all'accordo di adeguamento de quo - contenente peraltro apposita *clausola transattiva* (art. 10), nei termini risultanti da quanto concordatosi sulla base della summenzionata corrispondenza in ordine alla riduzione del 10% sulle fatture emesse relativamente al periodo dal 1 settembre 2016 al 30 giugno 2017, ovvero all'apposito piano di rientro con riguardo al credito residuo maturato alla data del 30 giugno 2017 ammontante ad euro 281.370,18, in revisione di quanto all'uopo previsto alla lett. c) dell'art. 2.1 della bozza di accordo in questione - appare altresì particolarmente conveniente per l'Ente addivenire alla stipula dell'accordo di adeguamento proposto, ponendo peraltro fine

alla materia del contendere con specifico riguardo alle suddette partite creditizie sospese di cui all'apposito *Allegato 5* allo schema di accordo.

Considerato pertanto che la predetta proposta transattiva - avente carattere novativo - acclusa alla proposta di accordo di adeguamento contrattuale *de quo* appare meritevole di accoglimento in ragione del considerevole risparmio di spesa che il Comune ne consegue, ovvero della sostenibilità finanziaria della spesa da essa derivante, ovvero della tempistica *all'uopo* concordata di cui all'apposito *piano di rientro* trasmesso in allegato alla nota di Enel Sole (prot. n. 0022063) del 5 luglio scorso, nonché in ragione della espressa rinuncia da parte di Enel Sole al contenzioso pendente innanzi al TAR Sicilia;

Considerato altresì che occorre dare copertura finanziaria alla spesa occorrente per la copertura del debito residuo maturato nei confronti di Enel Sole alla data del 30 giugno 2017 ammontante ad euro **281.370,18**, sulla base della tempistica di relativo pagamento di cui all'apposito *piano di rientro*.

Osservato che:

- ai fini di ogni valutazione in ordine alla predetta proposta transattiva acclusa nella proposta di accordo di adeguamento *de quo* - pare doveroso dar conto del prevalente orientamento espresso sul punto dalla Corte dei Conti, la quale, ribadendo la tassatività delle fattispecie di debito fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL, ha costantemente escluso che la transazione rientri in una di tali ipotesi, affermando che - essendo la transazione un contratto con causa novativa - l'obbligazione in realtà nasce al momento della sottoscrizione dell'accordo transattivo e pertanto il corrispondente impegno di spesa deve essere assunto in relazione a tale nuova obbligazione, non sussistendo quindi violazione dell'articolo 191 del TUEL, purché in bilancio siano stanziati le somme prima dell'autorizzazione alla sottoscrizione della transazione (cfr.: pareri Corte dei Conti Sicilia n. 191/2012/PRSP, Toscana n. 132/2010 e 32/2010 Puglia 106/2009, Piemonte n. 4/2007, nonché - più recentemente - deliberazione n. 57/PRSP/2017 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Puglia, la quale ha avuto modo di precisare che la transazione, disciplinata dagli articoli 1965 e seguenti del Codice civile, l'importanza della sussistenza di una *res litigiosa*);

Osservato, in particolare, che nel caso di specie:

- 1) l'oggetto dell'accordo in questione rientra nella fattispecie di transazione di cui all'art. 1965 c.c., in quanto quest'ultimo ricade su un rapporto che è segnato dalla *reciprocità delle concessioni*, rispetto all'incertezza della *res litigiosa* sia sul *quantum debeatur* che sui tempi del pagamento (cfr. Corte Conti, sezione Piemonte n. 20/2012);
- 2) il debito di cui alle succitate partite pregresse è riconducibile, comunque, allo svolgimento di funzioni istituzionali dell'Ente, relative all'erogazione del *servizio di illuminazione pubblica*;
- 3) che il debito *de quo* è stato originato dal mancato pagamento nei termini di legge di somme dovute in ragione di un rapporto giuridico comunque in essere e cristallizzato alle condizioni di cui alla vigente convenzione di servizio (ritenuta valida dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 39 del 21/01/2015).

Verificato che la somma di € 281.370,18 può essere imputata all'intervento 10820301 (R.P.) del bilancio approvato con deliberazione consiliare n. **14 del 16/05/2017**, così come la somma di € 203.932,72 al medesimo capitolo 10820301 (R.P.) dell'esercizio 2017, nonché la somma

occorrente per il pagamento del nuovo canone rideterminato sarà imputato allo stesso intervento n. 10820301 (R.P.) del bilancio approvato con deliberazione consiliare n. **14 del 16/05/2017**;

Considerato che l'autorizzazione alla sottoscrizione di transazioni rientra tra le competenze della Giunta Municipale ai sensi dell'art. 15 della L.r. n. 44/1991, e ritenuto in ogni caso di sottoporre la presente proposta deliberativa al vaglio del Consiglio Comunale, per le conseguenti opportune determinazioni;

Visti:

- l'art. 26 della legge n. 488/1999;
- l'art. 1, comma 449 della l. n. 296/06;
- l'art. 1, commi 1, 7 e 13 del del d.l. n. 95/2012;
- l' art. 23-ter del d.l. n. 90/2014;
- il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente *O.R.EE.LL.*;

Dato atto che sulla presente proposta debbono essere acquisiti il parere di regolarità tecnica, quello di regolarità contabile, ex art. 53 della L. n. 142/90 nel testo recepito dalla L.r. n. 48/1991 e *succ. mod.*, nonché il parere dell'Organo di revisione contabile ai sensi del novellato art. 239, comma 1, n. 6 del Tuel;

PROPONE

1. Di autorizzare la sottoscrizione da parte del Responsabile dell'Area tecnica (P.O. n. 7) dello schema di *accordo transattivo e di adeguamento contrattuale della vigente Convenzione per la gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica ai parametri Consip di cui all'art. 26, co. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ai sensi dell'art. 1, co. 13 d.l. n. 95/2012, conv. dalla L. n. 135/2012, per come predisposto e trasmesso da Enel Sole in allegato alla nota prot. n. 0020082 del 15 giugno 2017, nei termini risultanti da quanto concordatosi sulla base della corrispondenza richiamata in premessa in ordine alla riduzione del 10% sulle fatture emesse relativamente al periodo dal 1 settembre 2016 al 30 giugno 2017, ovvero tenuto conto del piano di rientro concordatosi con riguardo al credito residuo maturato alla data del 30 giugno 2017 ammontante ad euro 281.370,18, in revisione di quanto all'uopo previsto alla lett. c) dell'art. 2.1 della bozza di accordo in questione, che si allega alla presente sub lett. A), costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*

2. Di autorizzare l'impegno di spesa di euro € 281.370,18 al capitolo 10820301 (R.P.) dell'esercizio 2017, la somma di € 203.932,72 al medesimo capitolo 10820301 (R.P.) dell'esercizio 2017, nonché la somma occorrente per il pagamento del nuovo canone rideterminato sarà imputato allo stesso intervento n. 10820301 (R.P.) del bilancio approvato con deliberazione consiliare n. **14 del 16/05/2017**;

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale per le conseguenti determinazioni.

4. Di dichiarare - ricorrendo le ragioni di urgenza sottese all'esigenza di provvedere con la massima tempestività all'adeguamento della vigente convenzione di servizio ovvero di porre fine alla *res litigiosa* descritta in premessa - il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;

RITENUTO meritevole di approvazione l'atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

D E L I B E R A

1. **DI ACCOGLIERE** la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.
2. **DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata votazione a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente

.....

Il Segretario Comunale

.....